

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa


Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023, è stato quantificato nella parte stabile con determinazione dell'Incaricato di E.Q. del settore Economico Finanziario Personale Urp n: 57 del 29/05/2023 e nella parte variabile con deliberazione di G.C. n.142 del 31/07/2023, per un totale di Euro **738.921,71** in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

- Ai sensi dell'art.79 comma 1 CCNL 16/11/2022, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle risorse di cui all'art. 67 commi 1 e 2 del precedente CCNL 21/05/2018, che per quanto attiene il comune di Urbino sono state quantificate con DD del settore economico finanziario personale urp n. 131/2022 in €. **497.798,65** e precisamente:

COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE (RISORSE INDIVIDUATE AI SENSI DEI CC.CC.NN.LL. 1.04.1999 E 22.01.2004) ANNO 2018	CCNL 21.05.2018	Fondo 2022
TOTALE RISORSE STABILI ART. 67 CCNL 21.05 2018 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 con 1/12 ALTA PROFESSIONALITA'		475.820,05
ART.67 COMMA 2 LETT. A (83,20 X DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2015)		11.980,80
ART. 67 COMMA 2 LETT. B (DIFFERENZIALI PEO)		9.997,80
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2022		497.798,65

Il su citato art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, prevede una integrazione della parte stabile del Fondo costituito ai sensi del precedente CCNL 21/05/2018, da noi quantificata in €. **497.798,65**;

- per effetto di quanto sopra esposto, la parte stabile del fondo dell'anno 2023 viene incrementata come segue:
- **Art. 79 comma 1 lettera b)** di un importo, su base annua, pari ad €. 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 quantificato in €. **11.745,50** (139 dipendenti x €. 84,50) . Tale somma non è soggetta al rispetto del limite di quanto previsto all'art.23 comma 2 DLgs 75/2017 (art.11 D.L.135/2018). La suddetta integrazione decorre dall'anno 2021, pertanto le annualità riferite al 2021 e 2022 "andranno una tantum" nella parte variabile del fondo anno 2023;
- **Art. 79 comma 1 lettera d)** di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Quantificato in €. **13.238,68**; la suddetta integrazione è stata calcolata ai sensi dell'orientamento applicativo ARAN CFL 174 e non è soggetta al rispetto del limite di quanto previsto all'art.23 comma 2 DLgs 75/2017 (art.11 D.L.135/2018);



- **Art. 79 1 bis dal 1** aprile 2023 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce, anche senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78. Quantificato in €. **32.021,15**. Per l'anno 2024 la somma dovrà essere considerata per tutto l'anno e pertanto entrerà nella parte stabile del fondo l'importo di €. **42.694,86 (32.021,15: 9 x12)** . Tale integrazione non è soggetta al rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del DLgs 75/2017. L'ARAN ha chiarito che trattandosi di un incremento stabile, in caso di cessazione di dipendenti in servizio, non dovrà essere effettuata alcuna decurtazione. (nota protocollo n.15611 del 25/11/2022 in risposta ad un quesito di un ente in proposito).
- l'art. 33 comma 2 del DL n.34/2019 introduce nuove disposizioni in materia di assunzioni presso le amministrazioni comunali, disponendo, al riguardo, che il limite al trattamento accessorio del personale previsto dall'art.23 comma 2 del Dlgs 75/2017, debba essere adeguato per garantire l'invarianza del valore medio pro- capite riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Il relativo Dpcm attuativo 17/03/2020, nel fornire istruzioni applicative, chiarisce che non si deve dare luogo alla decurtazione del fondo negli enti in cui vi è una diminuzione del personale in servizio rispetto quello presente alla data del 31 dicembre 2018.
- per quanto attiene al comune di Urbino nell'anno 2023 i dipendenti in servizio risultano diminuiti rispetto al 31 dicembre 2018 (erano in servizio 131 dipendenti a tempo indeterminato e 8 dipendenti a tempo determinato), alla data del presente atto i dipendenti sono in numero inferiore, inoltre dalle domande di pensionamento già presentate e dalle previsioni di assunzioni che si perfezioneranno nell'anno 2023 il numero dei dipendenti presenti al 31.12.2023 resterà comunque più basso rispetto a quello del 31.12.2018 e pertanto l'ammontare del fondo di produttività anno 2023 parte stabile non subirà variazioni;
- Pertanto, il valore della costituzione del Fondo risorse decentrate personale dipendente - parte stabile, per l'anno 2023, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le indicazioni dell'art.79 del CCNL 16/11/2022, risulta essere pari ad €. **554.803,98** come da prospetto di seguito riportato:

COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE (RISORSE INDIVIDUATE AI SENSI DEI .CC.NN.LL. 1.04.1999 E 22.01.2004) ANNO 2018 CCNL 16/11/2022	Fondo 2023
TOTALE RISORSE STABILI ART. 67commi 1 e 2 CCNL 21.05 2018 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO	497.798,65
ART.79 COMMA 1 LETT. B (84,50 X DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018)	11.745,50
ART. 79 COMMA 1 LETT. D (DIFFERENZIALI PEO)	13.238,68
ART. 79 COMMA 1 BIS (differenziali stipendiali da D3 a D1 e da B3 a B1) decorrenza 1/4/2023 (per 9 mesi) dall'anno 2024 la	32.021,15

somma andrà considerata per tutto l'anno	
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2022	554.803,98

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	554.803,98
Risorse variabili	184.117,73
TOTALE	738.921,71

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € **554.803,98** e sono così determinate:

€ 497.798,65 **Importo unico consolidato art. 79 CCNL 16/11/2022** +

€ 11.745,50 art.79 c.1 lettera B CCNL 16/11/2023 +

€ 13.238,68 art.79 c.1 lettera D CCNL 16/11/2023 +

€ 32.021,15 art. 79 c. 1 bis CCNL 16/11/2023

€ 554.803,98 TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2023

- Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Descrizione	Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	438.358,76

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati:

Descrizione	Importo
0,62% monte salari 2001 (art. 32, c. 1, CCNL 22/01/2004)	27.398,17
0,50% monte salari 2001 (art. 32, c. 2, CCNL 22/01/2004)	22.095,30
0,20% monte salari 2001 (art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004, alte prof.)	0 (1/12 dall'1/02/2019 confluita nel fondo PO)
0,50% monte salari 2003 (art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006)	21.650,00
0,60% monte salari 2005 (art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008)	

TOTALE	71.143,47
--------	-----------

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)	101.131,85
Integrazioni per incremento dotazione organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)	
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	10.215,64
Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. 1), CCNL 1/04/1999)	
Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999)	1.741,49
Risparmi di spesa derivanti dal riassorbimento di trattamenti economici non previsti dai contratti collettivi (art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001)	
TOTALE	113.088,98

Art.67 comma 2 lettera a CCNL 21/05/2018	11.980,80
Art.67 comma 2 lettera b CCNL 21/05/2018	9.997,80
Art. 67 comma 2 lettera c CCNL 21/05/2018	0 rispetto limite art.23 c.2 Dlgs 75/2017
TOTALE	21.978,60

Art.79 comma 1 lettera b CCNL 16/11/2022	11.745,50
Art.79 comma 2 lettera d CCNL 16/11/2022	13.238,68
Art.79 comma 1 bis CCNL 16/11/2022	32.021,15
TOTALE	57.005,33

Totale risorse stabili €. 701.575,14 al lordo della riduzione permanente (146.771,16)

TOTALE GENERALE **554.803,98** (497.798,65 + 57.005,33)

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2023 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a €. **184.117,73**

€. 184.677,73. – 560,00 (riduzione di parte variabile) e sono così determinate:

Descrizione	Importo
Art 79 comma 3 CCNL 16/11/2022 0,22% monte salari 2018	6.896,88
Risorse previste (in via presuntiva) da disposizioni di legge per incentivi funzioni tecniche art 113 DLgs 50/2016 (art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018)	113.000,00 (al lordo della riduzione permanente di €. 140,00)
Art.208 commi 4 e 5 del Codice della strada D.lgs 30/04/1992 n.285 integrazione art 15 comma 5 CCNL 01/04/1999	5.000,00
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 79, comma 2, lett. D), CCNL 16/11/2022)	12.500,01
Risparmi da piani triennali di razionalizzazione e Riqualficazione della spesa (50% della somma disponibile) art.67 comma 3 lettera B CCNL 21/05/2018 (GC 68/2015 e GC 223/2015)	
Art 79 comma 1 lettera B anni 2021 e 2022(11.745,50 x 2) incremento una tantum	23.491,00
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	15.000,00 (al lordo della riduzione permanente di €. 420,00)
Economie somme non spese anno precedente (art. 68, c. 1, CCNL 21/05/2018)	8.789,84
TOTALE	184.677,73

€. 184.677,73 – 560,00 (riduzione di parte variabile)

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Decurtazioni parte stabile del fondo

- €. **30.087,97** Riduzioni del fondo per la parte fissa per le motivazioni di seguito descritte.

Decurtazione per riassorbimento delle voci del salario accessorio in godimento del personale incaricato di Posizione Organizzativa a seguito di riorganizzazione della struttura comunale con trasformazione da ente con dirigenza a ente senza dirigenza. (Pareri aran Prot.n. 13671/2015 e n.17784/2015)

- **€ 94.998,59** Riduzione del fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010

Riguarda in particolare il rispetto della disposizione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 78/2010, la quale prevede che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come introdotto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014.

Si precisa che le riduzioni relative sia alla parte stabile che alla parte variabile del fondo, sono state operate totalmente a carico delle risorse stabili per garantire la loro permanenza nel tempo. Per quanto riguarda tale riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, si prende atto che il Collegio dei Revisori in data 17/09/2015 ha fornito apposita certificazione in merito alla correttezza del relativo calcolo, come da indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 20/2015.

- **€ 7.723,25:** Prima riduzione del fondo ai sensi dell'art. 23 c. 2 del DLgs n. 75/2017 e precisamente "a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale , di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato." **Si precisa in particolare che tale riduzione neutralizza l'incremento prodotto dalla RIA e riconduce in tal modo il fondo di parte stabile all'importo determinato per l'anno 2016.**
- **€ 13.961,35:** **Seconda** riduzione del fondo ai sensi dell'art. 23 c. 2 del DLgs n. 75/2017 e precisamente "a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale , di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato."

La suddetta riduzione per l'anno 2016 era stata è stata calcolata in base a quanto previsto dal c.236 L.20/2015 e precisamente: " a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs n.165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Con la circolare RGS n. 19 del 27/04/2017 e analoghe indicazioni di alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, è stato chiarito che per quanto attiene al " personale assumibile", si deve fare riferimento alle capacità assunzionali , calcolate anche tenendo conto dei resti delle cessazioni degli anni precedenti non utilizzati, e che anche se queste assunzioni non si sono effettivamente concretizzate, occorre tenerne conto ai fini del calcolo del personale in servizio per la determinazione della misura del taglio del fondo di produttività. Alla luce di queste indicazioni, con Determinazione Dirigenziale n.30 del 22/09/2017 si è provveduto al ricalcolo per l'anno 2016 della suddetto taglio, che viene quindi rettificato in **€ 13.961,35**. Si precisa inoltre che il

calcolo è stato effettuato su indicazione della Circolare RGS n. 12/2016 specificando che nel personale previsto ad inizio anno e fine anno, si è tenuto conto della percentuale lavorativa effettiva in caso di part time.

A carico del fondo per l'anno 2022 sono pertanto previste le seguenti riduzioni di parte stabile:

- € 30.087,97
- € 94.998,59
- € 7.723,25
- € 13.961,35
- € 146.771,16 **Totale**

Decurtazioni parte variabile del fondo

- - € 420,00 : **Seconda** riduzione del fondo sull'incremento di € 15.000,00 inserito in base all'art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999. Si precisa che tale incremento era il medesimo previsto in relazione al fondo dell'anno 2016. ~~Si precisa che il calcolo della decurtazione è stato effettuato ai sensi dell'art. 23 c. 2 del D.L.gs 75/2017 e secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 12 del 23.03.2016, tenendo conto di quanto previsto dalla Circolare RGS n. 19 del 27/04/2017.~~
- - € 140,00: **Seconda** riduzione del fondo sull'incremento inserito per ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL 05.10.2001 . Si precisa che tale incremento era il medesimo previsto in relazione al fondo dell'anno 2016: pertanto, ai sensi dell'art. 23 c. 2 del D.L.gs 75/2017 , è stata calcolata la riduzione. Si precisa che il calcolo della suddetta riduzione è stato effettuato secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 12 del 23.03.2016, tenendo conto di quanto previsto dalla Circolare RGS n. 19 del 27/04/2017.

560,00 totale decurtazione

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	497.798,65 rispetto importo unico consolidato anno 2017 art.67 c.1 CCNL 21/05/2018
Art. 79 comma 1 lettere b d e 1bis CCNL 16/11/2022	57.005,33
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	184.117,73
TOTALE	738.921,71

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	€ 57.720,00
Progressioni orizzontali storiche (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	241.576,81 (248.600,00 – 4.338,48 – 2.684,71 per dichiarazioni contrattuali)
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 1/04/1999)	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)	€ 1.084,46
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	€ 0
Art 79 comma 1 bis (differenziali stipendiali da D3 a D1 e da B3 a B1 decorrenza 1/4/2023 (9 mesi) dall'anno 2024 la somma andrà considerata per tutto l'anno e sarà € 42.694,86	32.021,15
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	
ALTE PROFESSIONALITA	€ 0 (1/12 dal1/2/2019 confluita nel fondo PO)
TOTALE	€ 332.402,42

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Descrizione	Importo
Differenziali Stipendiali anno 2023 (art. 14, CCNL 16/11/2023)	€ 12.000,00
Indennità di condizioni lavoro (ind. Rischio ind. Disagio ind. Maneggio valori) (art. 84 bis, CCNL 16/11/2023)	€ 11.000,00
Indennità di turno (art. 30 CCNL 16/11/2023) e indennità di reperibilità (art. 24 CCNL 21/05/2018)	€ 53.475,00

Indennità Specifiche Responsabilità (art. 84 CCNL 16/11/2022)	€ 103.200,00
Indennità di Funzione, personale polizia locale - (art. 97 CCNL 16/11/2022)	€ 11.000,00
Indennità servizio esterno (art.100 CCNL 16/11/2022)	€ 3.900,00
Compensi produttività individuale (art. 80, comma 2, lett. b), CCNL 16/11/2022)	€ 86.584,29
Incentivi previsti da disposizioni di legge (Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 112.860,00
Art. 208commi 4 e 5 CDS Dlgs 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni e integrazioni	€ 5.000,00
Altro.....Progetti di produttività (art.80, comma 2, CCNL 16/11/2022	€ 6.000,00
Fondo di riserva	€ 1.500,00
TOTALE	€ 406.519,29

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale della sezione I)	€ 332.402,42
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (totale della sezione II)	€ 406.519,29
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)	€ 738.921,71

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- *Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità*

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro **332.402,42** (progressioni economiche storiche, indennità di comparto, indennità educatrici,) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro **554.803,98**

La restante parte delle risorse stabili, sono state destinate alle nuove progressioni economiche (differenziali stipendiali), all'indennità per specifiche responsabilità, indennità di funzione polizia locale, alle indennità contrattuali da CCNL (indennità di turno, indennità di reperibilità, indennità di condizioni lavoro, ecc) .

Si attesta altresì che le seguenti risorse con vincolo di destinazione (in base all' art.68 c.2 lettera g CCNL 21/5/2018) pari ad €. 112.860,00 così di seguito riportate:

- Funzioni Tecniche art. 113 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016
€. 113.000,00 (- 140,00 riduzione)

finanziano rispettivamente e per lo stesso importo, i seguenti incentivi:

- Funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016
€. 113.000,00 (- 140,00 riduzione)

- Art. 208 commi 4 e 5 CDS, destinazione proventi delle sanzioni pecuniarie, D.Lgs 30/04/1992 n. 285 €. **5.000,00**

finanziano rispettivamente e per lo stesso importo, i seguenti incentivi:

- Progetto potenziamento dei servizi notturni
€. 5.000,00

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici*

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 28/06/2013 nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Si attesta che le nuove progressioni economiche per l'anno 2023 (differenziali stipendiali), vengono attribuite secondo criteri definiti dal CCDI, nel rispetto del principio di selettività, ad una quota limitata di dipendenti, tenendo conto della valutazione media del triennio individuale, che ne costituisce titolo prioritario, nonché in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, e di quanto previsto dal vigente CCDI triennale normativo 2023/2025, il tutto nel rispetto dei principi dettati dall'art. 23 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall'art.14 del CCNL 16/11/2022.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 – Costituzione del fondo (N.B.: RIPORTARE I DATI INSERITI NEL MODULO I – SEZIONI I, II E III)

Costituzione fondo	Fondo anno 2022 (precedente)	Fondo anno 2023	Differenza
RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'			
Risorse storiche			
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	€ 438.358,76	€ 438.358,76	
Incrementi contrattuali			
art. 32, c. 1, 2, 7 CCNL 22/01/2004	€ 49.493,47	€ 49.493,47	
art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006	€ 21.650,00	€ 21.650,00	
art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008			
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)	€ 101.131,85	€ 101.131,85	
Integrazioni per incremento dotazione organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)			
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	€ 10.215,64	€ 10.215,64	
Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. l), CCNL 1/04/1999)			
Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999)	€ 1.741,49	€ 1.741,49	
Art.67 c.2 lettera a CCNL21/05/2018	€11.980,80	€11.980,80	
Art.67 c.2 lettera b CCNL21/05/2018	€9.997,80	€ 9.997,80	

Art.67 c.2 lettera c CCNL 21/05/2018	€.0	€.0	
Art 79 comma 1 lettera B CCNL 16/11/2022	€.0	€. 11.745,50	€. 11.745,50
Art 79 comma 1 lettera D CCNL 16/11/2022	€.0	€. 13.238,68	€. 13.238,50
Art 79 comma 1 bis CCNL 16/11/2022	€.0	€. 32.021,15	€. 32.021,15
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			
TOTALE	€ 644.569,81	€ 701.575,14	€. 57.005,33
RISORSE VARIABILI			
Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 (art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999)			
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi(art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018) art 113 DLgs 50/2016	€ 113.000,00	€ 113.000,00	
Art. 208 commi 2 e 3 CDS D.lgs 285/1992 (art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999)	€. 5.000,00	€. 5.000,00	
Quote incrementi annuali art 79 c.1 lettera b anni 2021 e 2022 (11.745,50x2)		€. 23.491,00	€. 23.491,00
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)	€ 18.620,37	€ 8.789,84	€ - 9.830,53
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 79, comma 2, lett.D), CCNL 16/11/2022)		€. 12.500,01	€. 12.500,01
Art 79 c. 3 0,22% monte salari 2018		€. 6.896,88	€. 6.896,88
Economie piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa art.67 comma 3 lettera b CCNL 21/05/2018 50% della	€.	€.	€.

somma destinata (€. 49.441,50)			
Totale risorse variabili			
TOTALE	€ 151.620,37	€ 184.677,73	€. 33.057,36
DECURTAZIONI DEL FONDO			
Decurtazione "permanente" ex. art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 (riduzioni operate per effetto dell'applicazione dei vincoli ex. art. 9, comma 2-bis, L. 122/2010)	€ 94.998,59	€ 94.998,59	
Riduzioni del fondo per la parte fissa	€ 30.087,97	€ 30.087,97	
Decurtazione per riassorbimento delle voci del salario accessorio in godimento del personale incaricato di Posizione Organizzativa a seguito di riorganizzazione della struttura comunale con trasformazione da ente con dirigenza a ente senza dirigenza. (Pareri aran 13671/2015 e 17784/2015)			

<p>Prima riduzione del fondo ai sensi dell'art. 23 c.2 D.L.gs 75/2017 e precisamente "a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale , di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato."</p> <p>Si precisa che tale riduzione neutralizza l'incremento prodotto dalla RIA e riconduce in tal modo il Fondo di parte stabile all'importo determinato per l'anno 2016</p>	<p>€. 7.723,25</p>	<p>€ 7.723,25</p>	
<p>Seconda Riduzione ai sensi dell'art. 23 c. 2 del DLgs n. 75/2017 e precisamente "a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale , di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato."</p> <p>La suddetta riduzione per l'anno 2016 era stata è stata calcolata in base a</p>	<p>13.961,35</p>	<p>€ 13.961,35</p>	

<p>quanto previsto dal c.236 L.20/2015 e precisamente: “ a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n.165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è comunque</p>			
<p>automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.</p> <p>Con la circolare RGS n. 19 del 27/04/2017 e analoghe indicazioni di alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, è stato chiarito che per quanto attiene al “ personale assumibile”, si deve fare riferimento alle capacità assunzionali , calcolate anche tenendo conto dei resti delle cessazioni degli anni precedenti non utilizzati, e che anche se queste assunzioni non si sono effettivamente concretizzate, occorre tenerne conto ai fini del calcolo del personale in servizio per la determinazione della misura del taglio del fondo di produttività. Alla luce di queste indicazioni, con Determinazione Dirigenziale n.30 del 22/09/2017 si è provveduto al ricalcolo per l’anno 2016 della suddetto taglio, che viene quindi rettificato in €. 13.961,35. Si precisa inoltre che ai sensi della Circolare RGS n. 12/2016 il conteggio del</p>			

personale previsto a inizio anno e a fine anno è stato fatto considerando la percentuale lavorativa effettiva in caso di part time.			
Seconda riduzione del fondo sull'incremento di € 15.000,00 inserito in base all'art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999. Si precisa che tale incremento era il medesimo previsto in relazione al fondo dell'anno 2016: la riduzione è stata calcolata, ai sensi dell'art. 23 c. 2 del D.L.gs 75/2017 e secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 12 del 23.03.2016. e Circolare RGS n. 19/2017. per l'anno 2016 la riduzione è stata rettificata con DD n.30/2017	€ 420,00	€ 420,00	
Seconda riduzione del fondo sull'incremento inserito ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL-05.10.2000 pari ad € 40.000,00. Si precisa che tale incremento era il medesimo previsto in relazione al fondo dell'anno 2016: la riduzione è stata calcolata ai sensi dell'art. 23 c. 2 del D.L.gs 75/2017 e secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 12 del 23.03.2016. e Circolare RGS n. 19/2017. per l'anno 2016 la riduzione è stata rettificata con DD n.30/2017	€ 140,00	€ 140,00	
Totale decurtazioni del fondo			
TOTALE	€147.331,16	€ 147.331,16	
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 644.569,81	€ 701.575,14	€. 57.005,33
Risorse variabili	€ 151.620,37	€ 184.677,73	€ 33.057,36
Decurtazioni	€ 147.331,16	€ 147.331,16	

Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione			
TOTALE	€ 648.859,02	€ 738.921,71	€ 90.062,69

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo

Programmazione di utilizzo del fondo	Fondo anno 2022 (precedente)	Fondo anno 2023	Differenza
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	€ 58.567,24	€ 57.720,00	€ 847,24 -
Progressioni orizzontali storiche (art. 16.) CCNL 21/05/2018)	€ 202.382,92	€ 241.576,81	€ 39.193,89
Art.79 comma 1bis (differenziali stipendiali da D3 a D1 e da B3 a B1 decorrenza 1/4/2023 (9 mesi) dall'anno 2024 la somma andrà considerata per tutto l'anno (€ 42.694,86)		€ 32.021,15	€ 32.021,15
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)	€ 1.084,46	€ 1.084,46	
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)			
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)			
Alte professionalità			
TOTALE	€ 262.034,62	€ 332.402,42	€ 70.367,80
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
Differenziali stipendiali (art. 14) CCNL 16/11/2022)	€ 27.000,00	€ 12.000,00	€ 15.000,00-
Indennità di condizioni lavoro (ind. Rischio ind. Disagio ind. Maneggio valori) (art. 84 bis) CCNL 16/11/2022)	€ 11.200,00	€ 11.000,00	€ 200,00 -
Indennità di turno (art. 30 CCNL 16/11/2022) e indennità di reperibilità (art. 24 CCNL 21/05/2018)	€ 46.100,00	€ 53.475,00	€ 7.375,00
Indennità Specifiche Responsabilità (art. 84 CCNL	€ 101.500,00	€ 103.200,00	€ 1.700,00

16/11/2022)			
Indennità Specifiche Responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 70 quinquies, comma 2, CCNL 21/05/2018)	€ 1.700,00		€. 1.700,00 -
Indennità di Funzione, personale polizia locale - (art. 97 CCNL 16/11/2022)	€11.000,00	€11.000,00	
Indennità servizio esterno (art. 100 CCNL 16/11/2022)	€. 3.000,00	€. 3.900,00	€. 900,00
Compensi produttività individuale (art. 80, comma 2, lett. b), CCNL 16/11/2022)	€ 60.464,40	€ 86.584,29	€. 26.119,89
Art. 208 commi 4 e 5 CDS D.Lgs 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni	€. 5.000,00	€. 5.000,00	
Altro.....Progetti di produttività (art.68, comma 2, CCNL 21/05/2018	€ 5.000,00	€. 6.000,00	€. 1.000,00
Fondo di riserva	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€. 500,00 -
Incentivi previsti da disposizioni di legge (Funzioni tecniche art 113 DLgs 50/2016)	€ 112.860,00	€112.860,00	
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
TOTALE	€ 386.824,40	€. 406.519,29	€ 19.694,89
(eventuali) DESTINAZIONI DA REGOLARE			
Risorse ancora da contrattare			
Accantonamento per alte professionalità (art. 37, comma 7, CCNL 22/01/2004)			
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare			
TOTALE			
DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 262.034,62	€ 332.402,42	€. 70.367,80
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 386.824,40	€ 406.519,29	€ 19.694,89
(eventuali) destinazioni da regolare			
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione			
TOTALE	€ 648.859,02	€ 738.921,71	€ 90.062,69

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate principalmente nei capitoli di spesa 40/103 per oneri diretti, 40/104 per oneri riflessi e 40/701 per irap; le indennità previste dalle disposizioni di legge sono imputate nel bilancio 2023 alla spesa afferente i singoli progetti di opere pubbliche la cui liquidazione avviene come disciplinata nei rispettivi regolamenti adottati in materia.

La verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Dal rendiconto della gestione per l'anno 2022 (anno precedente) risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate. Dall'erogazione e dalla distribuzione dello stesso risultano le seguenti "economie contrattuali del Fondo" destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo oggetto del presente Contratto Integrativo (vedi Modulo I, Sezione II), in ogni caso nel rispetto della vigente normativa :

€. 8.789,84 art 68 c.1 CCNL 2018 (somme non spese anno precedente)

€. 12.500,01 art 79 c.2 lettera D (somme residue lavoro straordinario)

Si precisa che il fondo di produttività per l'anno 2023 è stato quantificato ai sensi di quanto previsto dall'art.33 comma 2 del DL 34/2019 nel rispetto del limite di cui all'art.23 comma 2 del DLgs 75/2017

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo trova copertura, come indicato nella determina del responsabile del settore Economico Finanziario Personale Urp n. 118 del 09/11/2023.

L'INCARICATA DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PERSONALE URP TRASMETTE LA PRESENTE RELAZIONE, ALL'ORGANO DEI REVISORI DEI CONTI, CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, AL FINE DI CERTIFICARE QUANTO PREVISTO DALL'ART. 40 COMMA 3 SEXIES E 40 BIS DEL DLGS 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CHE TESTUALMENTE RECITANO:

Art. 40 comma 3 sexies: "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1"

Art. 40-bis "1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con

particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."

Urbino, 20 novembre 2023



L'Incaricata di Elevata Qualificazione
del Settore Economico Finanziario Personale Urp
Rag. Ornella Valentini

